

Regolamento per la disciplina della Commissione per il Paesaggio del Comune di Lierna

26 GIU. 22

Comune di Lierna





Regolamento per la disciplina della commissione per il paesaggio

Il "**Regolamento**" è stato approvato dal consiglio comunale con delibera n. 39 del 23 novembre 2005 ed è stato modificato con la delibera del commissario prefettizio, con i poteri del consiglio comunale, n. 1 dell'11 novembre 2008.

Il **26 giugno 2022** si è proceduto ad un coordinamento formale del testo da parte della segreteria comunale (*Sofia Menghi, Fabio Ronchi e Benedetta Villa*). Il testo coordinato è stato redatto e ripubblicato al fine di agevolare la leggibilità dell'opera secondo criteri uniformi di redazione valevoli per tutti gli atti normativi dell'ente. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti deliberativi che hanno adottato e modificato le norme regolamentari.

Il presente documento è redatto in formato digitale ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n° 82 recante il "Codice dell'amministrazione digitale" ed è inserito nel "**Fascicolo 2021/1.4/1 - Regolamenti**" ed è pubblicato nell'apposita sezione AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE del portale web del Comune di Lierna www.comune.lierna.lc.it .

Il vicesegretario comunale reggente

dott. Vincenzo Russo



Indice del regolamento

Regolamento per la disciplina della commissione per il paesaggio..... 2

Indice del regolamento 3

Art. 1. - Istituzione della Commissione per il paesaggio. 4

Art. 2 — Composizione, Nomina, durata 4

Art. 3 - Struttura tecnica comunale per l'istruttoria delle domande. 5

Art. 4 - Convocazione 5

Art. 5 - Validità delle sedute e funzionamento 5

Art. 6 - Incompatibilità..... 5

Art. 7 - Conflitto d'interessi 6

Art. 8 — Decadenza, dimissioni, revoca..... 6

Art. 9 - Partecipazione gratuita 6



Art. 1. - Istituzione della Commissione per il paesaggio.

1. È istituita ai sensi della legge regionale n. 12/2005, art.81 la commissione per il paesaggio.

2. La commissione è un organo collegiale tecnico-consultivo dell'Amministrazione Comunale che esprime il proprio parere in relazione agli aspetti paesaggistico-ambientali e, prestando particolare attenzione, alla coerenza dell'intervento in progetto con i principi, le norme e i vincoli degli strumenti di pianificazione paesaggistica vigenti, nell'ottica di una tutela complessiva del territorio comunale, valutando gli interventi proposti in relazione alla compatibilità degli stessi con i valori paesaggistici riconosciuti e la congruità con i criteri di gestione del bene tutelato tenuto conto del piano paesaggistico regionale e dei criteri deliberati dalla Giunta regionale.

3. il parere della commissione è obbligatorio per:

a) autorizzazioni e sanzioni paesistico-ambientali di cui al Dlgs. n. 42/2004 ed alla L.R. n. 12/2005;

b) l'espressione del parere di cui all'art.32 della Legge 28/02/1985 n.47 "Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico- edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie";

c) pareri relativi alla irrogazione delle sanzioni amministrative ed agli accertamenti di compatibilità paesaggistica ai sensi degli artt. 167 e 181 del D.lgs. n. 42 del 22/01/2004, e successive modifiche e integrazioni;

d) valutazione paesaggistica dei progetti previsti dall'art.30 delle norme di attuazione del P.T.P.R. per le aree non assoggettate a tutela paesaggistica. In ogni altro caso previsto dalla legge o regolamenti.

4. Il parere della commissione è consultivo su richiesta dell'Amministrazione comunale per:

a) Opere pubbliche comunali;

b) Interventi di arredo urbano;

c) interventi su verde pubblico;

d) Piani attuativi;

e) Singoli interventi.

5. Ogni parere deve essere motivato ed è redatto nei modi indicati dalla legge.

Art. 2 — Composizione, Nomina, durata

1. La Commissione per il paesaggio è costituita da tre componenti, anche esterni all'Ente, compreso il Presidente, nominati con deliberazione dalla Giunta Comunale, da cui risulti la congruenza dei titoli posseduti dai prescelti, rispetto a quanto sotto specificato:

a) il **Presidente della commissione**, dovrà essere in possesso di **Laurea e abilitazione all'esercizio della professione ed aver maturato una qualificata esperienza come libero professionista o in qualità di pubblico dipendente, nell'ambito della tutela e valorizzazione dei beni paesaggistici;**

b) i **due membri**, esperti in materia di tutela paesistico-ambientale devono essere in possesso di **Diploma Universitario o Laurea o Diploma di Scuola Media Superiore in una materia attinente all'uso, la pianificazione e la gestione del territorio e del paesaggio, la progettazione edilizia ed urbanistica, la tutela dei beni architettonici e culturali, le scienze geologiche, naturali, geografiche ed ambientali.**

2. I componenti della Commissione per il paesaggio devono altresì aver maturato una qualificata esperienza, almeno triennale se laureati, e almeno quinquennale se diplomati, nell'ambito della libera professione o in qualità di pubblico dipendente, in una delle materie indicate alla lettera b) e con riferimento alla tipologia delle funzioni paesaggistiche attribuite al Comune.

3. Il possesso del titolo di studio e dell'esperienza richiesta, nonché gli ulteriori titoli professionali (partecipazione a corsi di formazione, master, iscrizione in albi professionali o regionali, partecipazione alle Commissioni per il paesaggio, ecc.) attinenti alla tutela e alla valorizzazione del paesaggio, dovranno risultare dal curriculum individuale.

4. Il Presidente è nominato dai membri della commissione nel corso della sua prima seduta tra i suoi componenti.

5. Funge da Segretario verbalizzante e relatore delle pratiche istruite il responsabile competente dell'istruttoria tecnica delle richieste di autorizzazione paesaggistica.

6. La durata in carica della commissione corrisponde a quella della giunta comunale che l'ha nominata.



7. Alla scadenza del termine di cui al comma precedente, o in ogni altro caso di cessazione anticipata dell'organo che l'ha nominata, la commissione opera in regime di "prorogatio" fino alla nomina della nuova commissione.

Art. 3 - Struttura tecnica comunale per l'istruttoria delle domande.

1. La struttura tecnica per l'istruttoria è individuata in un dipendente in servizio presso l'ufficio tecnico di adeguata professionalità incaricato quale responsabile dell'istruttoria tecnico-amministrativa delle richieste di autorizzazione paesaggistica cui è attribuita la responsabilità di verificare gli elaborati progettuali allegati alla richiesta di autorizzazione paesaggistica, acquisire il parere della commissione per il paesaggio e trasmettere alla soprintendenza territorialmente competente tali documenti unitamente alla relazione tecnica illustrativa prevista dall'art. 146, comma 7 del D.lgs. 63/2008.

Art. 4 - Convocazione

1. Ricevute le richieste di parere da parte del responsabile della struttura tecnica di cui all'art.3, per l'esame degli stessi, la Commissione per il paesaggio si riunisce ordinariamente una volta al mese ed in via straordinaria ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario.

2. Il Presidente, o in caso di sua assenza o impedimento, un suo incaricato, convoca la Commissione per il paesaggio con avviso scritto comunicando l'ordine del giorno almeno 5(cinque) giorni prima della data fissata per l'adunanza. La convocazione può essere effettuata anche utilizzando telefax o posta elettronica.

3. Le sedute della Commissione per il paesaggio non sono pubbliche.

Art. 5 - Validità delle sedute e funzionamento

1. La Commissione è validamente costituita quando sono presenti almeno il Presidente e n. l componente.

2. In caso di sua assenza o impedimento, il Presidente può delegare per iscritto un altro componente della Commissione, a svolgere le funzioni di Presidente.

3. I provvedimenti della Commissione sono validamente assunti con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti, reso in forma palese. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

4. I progetti sono iscritti all'ordine del giorno sulla base della data di presentazione degli stessi o di loro integrazioni al protocollo comunale salvo emergenze e opere di pubblica utilità.

5. Al fine di garantire ai componenti di visionare i progetti inseriti all'ordine del giorno, il Responsabile dell'istruttoria deve porre a disposizione dei commissari tutta la documentazione relativa ai progetti posti in discussione.

6. Su richiesta dalla Commissione i progettisti e i diretti interessati possono essere ammessi ad illustrare i propri progetti e a fornire delucidazioni. Gli stessi non potranno presenziare alla successiva attività di esame e di espressione del parere.

7. A fronte di problematiche particolarmente complesse, il Presidente potrà altresì far intervenire, per essere sentiti, tecnici esperti delle specifiche materie.

8. La commissione ha facoltà di eseguire dei sopralluoghi, qualora ritenuti utili per l'espressione del parere. Se necessario la Commissione può delegare uno o più dei propri membri all'esperimento del sopralluogo.

9. I verbali delle sedute devono essere sottoscritti dal Presidente, dal segretario verbalizzante e da tutti i membri presenti e devono riportare il numero dei voti favorevoli e contrari, specificando i nominativi e le motivazioni dei contrari e degli astenuti.

10. Ogni altra eventuale modalità di funzionamento qui non prevista viene definita dalla Commissione stessa nell'ambito della propria attività.

Art. 6 - Incompatibilità

1. La carica di componente della commissione per il paesaggio è incompatibile con la carica di consigliere comunale e di membro della Giunta comunale.

2. I componenti della Commissione per il paesaggio non possono essere contestualmente membri della Commissione Edilizia o di Commissioni comunali del settore operanti nel Comune di Lierna.

3. Sono parimenti incompatibili i soggetti che per legge, in rappresentanza di altre Amministrazioni, devono esprimersi anche in sede di controllo sovracomunale sulle stesse pratiche sottoposte alla Commissione per il Paesaggio.



4. Per ogni altro caso di incompatibilità si fa espresso rinvio alla normativa statale e regionale in vigore all'atto della nomina.

Art. 7 - Conflitto d'interessi

1. I componenti della commissione per il paesaggio devono astenersi dal prendere parte alla discussione e alla votazione relativamente ad interventi riguardanti interessi propri, del coniuge, di loro parenti o affini fino al quarto grado, allontanandosi dall'aula.

Art. 8 — Decadenza, dimissioni, revoca

1. Qualora si verificano cause di decadenza a seguito di incompatibilità, di conflitto d'interesse, di assenze ingiustificate superiori a tre consecutive, di dimissioni volontarie, di impedimento, di decesso o altre cause ostative che costituiscono ragioni per la revoca della nomina, la Giunta Comunale provvede alla nomina del componente in sostituzione del membro decaduto, dimissionario o revocato.

2. Il soggetto nominato in sostituzione del membro decaduto, dimissionario o revocato resta in carica per il rimanente periodo di durata della commissione.

Art. 9 - Partecipazione gratuita

1. Ai sensi del comma 3 dell'art. 183 del D.lgs. 42/04 e s.m.i, la partecipazione alla Commissione per il paesaggio avviene a titolo gratuito e comunque dal funzionamento della stessa non devono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio comunale.